



LA DISCIPLINA FISCALE DELL'IMPRESA AGRICOLA



IMPRENDITORE AGRICOLO

ATTIVITÀ AGRICOLE FONDAMENTALI

Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: **coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.**

Per **coltivazione del fondo**, per **selvicoltura** e per **allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla

- cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o
- di una fase necessaria del ciclo stesso,

di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare

- ✓ il fondo,
- ✓ il bosco o
- ✓ le acque dolci, salmastre o marine.



IMPRENDITORE AGRICOLO

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

Art. 2135 Codice Civile come modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

Si intendono comunque **connesse le attività**,

- esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione
- che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

nonché le attività dirette alla **fornitura di beni o servizi** mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata,

ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di **ricezione ed ospitalità** come definite dalla legge.



IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

D.lgs. 99/2004

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale

- è in possesso di conoscenze e competenze professionali;
- dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro;
nelle zone svantaggiate di cui all'Art. 17 del Regolamento CE n. 1257/1999 i requisiti sono ridotti al 25%
Le pensioni, assegni equiparati, indennità per cariche pubbliche sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro



IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE FVG

Delibera Giunta Regionale 798 del 15.04.2005

Possiede adeguata **conoscenza e competenza professionale** l'imprenditore agricolo in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti e/o titoli, come stabiliti dal vigente PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione delle Comunità Europee

- **diploma di laurea** in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero **diploma universitario** per le medesime aree professionali, ovvero **diploma di istituto tecnico** agrario o di **istituto professionale** ad indirizzo agrario;
- attestato di frequenza con profitto a **corsi di formazione complementare**, della durata di almeno 150 ore, previsti dai Regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale



IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE FVG

Delibera Giunta Regionale 798 del 15.04.2005

Requisito inerente il reddito

1. Il requisito medesimo si intende assolto qualora risulti soddisfatta **almeno una** delle seguenti condizioni:

- a) Il soggetto richiedente risulti, alla data della domanda, iscritto all'INPS – gestione ex SCAU –, in qualità di CD ovvero di IAP;
- b) il richiedente risulti intestatario **unicamente** di uno o più tra i seguenti redditi:
 - reddito agrario e dominicale o derivante da attività agricole connesse nei limiti individuati dall'art. 2135 cod. civile;
 - reddito da partecipazione in qualità di socio in società agricole che abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'art. 2135 codice civile



IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE FVG

Delibera Giunta Regionale 798 del 15.04.2005

Requisito inerente il reddito

2. Al di fuori delle ipotesi previste nel capoverso precedente, **in presenza di redditi di lavoro dipendente od autonomo o di impresa di altra natura e comunque extra agricoli**, gli stessi non devono complessivamente superare il **25% del volume di affari** desunto ai fini IVA aumentato degli eventuali redditi derivanti da attività agricole complementari, da aiuti agroambientali ed agroforestali e da altre forme di integrazioni al reddito previste dalla legislazione; la proporzione è elevata al 50% del predetto volume di affari per le imprese ubicate nelle zone svantaggiate

Qualora l'imprenditore richiedente sia anche socio dell'impresa agricola, il volume d'affari complessivo dell'impresa come sopra definito va proporzionalmente rapportato alla quota di partecipazione agli utili del singolo socio imprenditore richiedente.



COLTIVATORE DIRETTO

Legge 1047/57

È Coltivatore Diretto colui che:

- a) si dedica manualmente alla coltivazione del fondo e/o al governo del bestiame
- b) dispone di forza lavorativa propria e della propria famiglia pari ad almeno 1/3 di quella necessaria alla conduzione del fondo
- c) Svolge l'attività agricola come attività principale
 - sia in termini di TEMPO di lavoro impiegato
 - sia in termini di REDDITO prodotto
- d) Conduce un'azienda che richiede non meno di 104 giornate lavorative



VANTAGGI CD E IAP

1. Acquisto di terreni agricoli: i CD e IAP iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale (entrambe i requisiti) pagano imposta di registro e ipotecaria fissa di € 200,00 e imposta catastale 1% (al posto del 15% + € 50,00 + € 50,00).

Per CD o IAP (iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale) che non vogliono avvalersi delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (ad esempio perché sanno di volerli vendere entro 5 anni) o in ipotesi di decadenza dall'agevolazione per la proprietà contadina, imposta di registro nella misura del 9%, con la misura minima di € 1.000,00, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna

2. IMU terreni agricoli: $RD \times 1,25 \times 125 =$ Base imponibile

Per i CD e IAP iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale il moltiplicatore è pari a 75 (nel 2015) e pari a 0 dal 2016



VANTAGGI CD E IAP

3. **IMU aree edificabili:** se condotte come terreni agricoli e possedute da CD o IAP determinano la base imponibile come terreni agricoli (quindi non si valutano al prezzo di mercato)
4. **Accesso al PSR:** i CD che hanno la qualifica professionale e gli IAP iscritti nella relativa gestione assistenziale e previdenziale possono accedere alle misure previste dal PSR
5. **Costruzione fabbricati su terreni agricoli:** Il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore (L.R. 19/2009)
6. **Tassazione IRPEF dei RA e RD:**
 - i CD/IAP rivalutazione del 10% nel 2015, del 7% dal 2016 e zero in via sperimentale per il triennio 2017 - 2019
 - gli altri pari al 30% dal 2015



DISCIPLINA FISCALE ATTIVITÀ AGRICOLE PRINCIPALI

- coltivazione del fondo
- Selvicoltura
- allevamento di animali



DISCIPLINA IVA

I regimi IVA applicabili all'impresa agricola per le attività agricole principali sono:

- Regime speciale agricolo: in esonero o in contabilità
- Regime normale

L'adozione del Regime speciale agricolo (regime naturale) prescinde dalla natura giuridica del soggetto che svolge l'attività, purché l'oggetto dell'attività consista nella cessione di prodotti agricoli (o ittici) compresi nella tabella A, parte prima, allegato DPR 633/72, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali



REGIME SPECIALE AGRICOLO

Art. 34 DPR 633/1972

Per le cessioni di **prodotti agricoli e ittici** compresi nella **Tabella A Parte I**, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle **percentuali di compensazione** stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le **aliquote proprie dei singoli prodotti**, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo (.....)



REGIME SPECIALE AGRICOLO

Art. 34 DPR 633/1972

Requisito soggettivo

- I produttori agricoli che esercitano da soli o in forma associata le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile
- Cooperative e loro consorzi, associazioni e loro unioni, legalmente riconosciute, che effettuano per conto dei produttori agricoli soci o associati la cessione dei prodotti conferiti, allo stato originario o dopo averli manipolati e trasformati
- Organismi agricoli di intervento

Requisito oggettivo

Si applica unicamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A parte I allegata al DPR 633/72



REGIME SPECIALE AGRICOLO: IN ESONERO

Art. 34 comma 6 DPR 633/1972

I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato:

- un volume d'affari non superiore ad € 7.000,00
- composto per almeno 2/3 da prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I del DPR 633/72

sono esonerati dagli adempimenti contabili

Per volume d'affari si intende la somma delle cessioni di prodotti agricoli ed eventuali altri prodotti e servizi

Le cessioni di beni strumentali non concorrono a formare il volume d'affari



REGIME SPECIALE AGRICOLO: IN ESONERO

Art. 34 comma 6 DPR 633/1972

- Obblighi: conservare e numerare le fatture di acquisto e le autofatture di vendita emesse dai clienti (non è possibile emettere le fatture)
- Le autofatture di vendita emesse dai clienti riportano la percentuale di compensazione
- Il contribuente non diviene debitore dell'imposta in quanto l'erario fa incamerare l'IVA incassata per compensare forfettariamente l'IVA assolta sugli acquisti
- Obbligo di presentare lo **spesometro** (elenco clienti – fornitori) solo per le autofatture (non per le fatture di acquisto in quanto non esiste l'obbligo di registrazione)
- Per la vendita diretta c'è la facoltà di **non certificare i corrispettivi** ai sensi l'art. 2 del DPR n. 696 del 21/12/1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, comma 1, lettera c): che non sono soggette all'obbligo di certificazione le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale)



REGIME SPECIALE AGRICOLO: IN ESONERO

Art. 34 comma 6 DPR 633/1972

- In caso di superamento del limite di € 7.000,00 di volume d'affari il regime cessa a partire dall'anno successivo
- Se le cessioni agricole risultano al 31 dicembre inferiori ai 2/3 del volume d'affari l'esonero cessa già nell'anno stesso e c'è l'obbligo di:
procedere alla registrazione riepilogativa di autofatture, corrispettivi e fatture d'acquisto entro la data di presentazione della dichiarazione IVA, liquidare e versare l'IVA dovuta (con il metodo previsto per il regime speciale)
- È ammessa la rinuncia all'esonero: la rinuncia all'esonero è vincolante per almeno 3 anni e rimane valida sino a revoca



REGIME SPECIALE AGRICOLO: IN CONTABILITÀ

Art. 34 DPR 633/1972

I produttori agricoli che

- o nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari maggiore di € 7.000,00
- o non hanno rispettato il limite di 1/3 di prodotti non agricoli
- o hanno esercitato l'opzione indipendentemente dal volume d'affari

Applicano il regime speciale di liquidazione dell'IVA che prevede la detrazione alle normali aliquote IVA dei prodotti agricoli delle percentuali di compensazione indicate nella Tab. A parte I allegata al DPR 633/72.

Pertanto l'IVA effettivamente pagata sugli acquisti non è detraibile.

Le cessioni non imponibili (es. export) di prodotti agricoli, effettuate dal produttore agricolo in regime speciale, originano IVA teorica pari alle percentuali di compensazione

Per la vendita diretta c'è la facoltà di non certificare i corrispettivi ai sensi l'art. 2 del DPR n. 696 del 21/12/1996 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, comma 1, lettera c): che non sono soggette all'obbligo di certificazione le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale)



REGIME NORMALE

I produttori agricoli ammessi al regime speciale possono optare per l'applicazione dell'IVA nel modo normale.

L'opzione è vincolante per almeno 3 anni solari. Dopo tale termine l'opzione ha comunque effetto sino a revoca.

Nel regime normale dall'IVA dovuta per le operazioni di vendita effettuate (IVA a debito) viene detratto l'ammontare dell'imposta assolta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi afferenti l'esercizio di impresa (IVA a credito).

Sono previsti gli adempimenti contabili, formali e dichiarativi normali e la certificazione dei corrispettivi



REGIME SPECIALE AGRICOLO: ATTIVITÀ AGRICOLA MISTA

Nel caso di cessioni di prodotti – prestazioni di servizi (non attività) imponibili

- diverse da quelle relative a prodotti elencati nella Tab. A parte I
- che mantengono un carattere di occasionalità e accessorietà all'attività agricola
- che vengono effettuate con carattere non continuativo rispetto all'attività principale per le quali non necessitano particolari attrezzature

è prevista la possibilità di:

1. registrare separatamente le operazioni
2. Liquidare o versare l'IVA con detrazione della sola imposta afferente l'acquisto di beni non ammortizzabili e servizi utilizzati unicamente per la produzione di questi beni e servizi occasionali



ADEMPIMENTI IVA

- **emissione delle fatture** di vendita con la percentuale IVA
- annotazione delle fatture di vendita nell'apposito **registro delle fatture** emesse
- annotazione nel **registro dei corrispettivi** delle operazioni effettuate nei confronti dei privati. Resta salvo l'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (Art. 2 comma 1 lett. c DPR 696/96) con riguardo alla cessione di prodotti agricoli effettuate nei confronti dei consumatori finali
- Numerazione ed annotazione nel **registro degli acquisti** delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti effettuate



ADEMPIMENTI IVA

- **Liquidazione periodica e versamento dell'imposta dovuta:**
 - **Trimestrale:** se nell'anno solare precedente è stato realizzato un volume d'affari non superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi). I soggetti che esercitano questa opzione hanno l'onere di maggiorare le somme da versare di un importo pari all'1%
 - **Mensile:** è obbligatoria per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi)
- Presentazione della dichiarazione IVA annuale



CAMBIAMENTO DI REGIME IVA

È possibile rinunciare al regime speciale agricolo ed optare per il regime normale.

Le opzioni e le revoche si desumono dal comportamento del produttore e vanno comunicate nella dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta in cui opera la scelta.

La mancata comunicazione è sanzionata ma non toglie validità all'opzione.

La durata dell'opzione è vincolante per almeno 3 anni



RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Il diritto alla detrazione è oggetto di rettifica se tra il momento in cui la detrazione viene esercitata ed il momento dell'effettiva utilizzazione del bene o servizio ci sono variazioni di regime.

In caso di cambio di regime, per le rimanenze e per i beni ammortizzabili è necessario effettuare la rettifica della detrazione.

Se la rettifica origina un debito d'imposta è obbligatoria.

- 1. Prodotti agricoli propri:** il credito o il debito si determina applicando le % di compensazione al valore normale dei beni;
- 2. Anticipazioni culturali:** il credito o il debito si determina sulla base dell'IVA pagata per i lavori eseguiti dal terzista, delle sementi e dei concimi;
- 3. Materie prime acquistate:** il credito o il debito si determina sulla base dell'IVA esposta sulle fatture di acquisto;
- 4. Beni strumentali:** per quelli acquistati da non più di 5 anni (10 per gli immobili), di valore superiore ai 516,46 euro si applica la regola del quinto (decimo per gli immobili)



IMPOSTE SUI REDDITI

Attività agricola principale

Principio fondamentale per la tassazione dell'attività agricola è la determinazione del reddito su base catastale

REDDITO DOMINICALE: è costituito dalla parte di pertinenza della proprietà del reddito medio ordinario retraibile dal terreno attraverso l'esercizio dell'attività agricola.

Soggetti passivi sono i proprietari del terreno.

REDDITO AGRARIO: è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Soggetti passivi: sono coloro che coltivano il terreno direttamente o tramite dipendenti. Pertanto il Reddito Agrario è imputato:

- all'affittuario del terreno, dalla data del contratto
- al comodante nel caso di comodato
- al proprietario, in tutti gli altri casi



IMPOSTE SUI REDDITI

Attività agricola principale

Il RD e il RA sono determinati forfettariamente e corrispondono alle tariffe d'estimo stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e classe di coltura svolta sul terreno

Ai fini del calcolo delle imposte dirette, alle rendite catastali si applica:

- una **rivalutazione base** per tutti i soggetti:
 - RD x 80%
 - RA x 70%

- una **ulteriore rivalutazione** in misura differenziata:

	2013	2014	2015	2016
CD IAP	5%	5%	10%	7%
Altri	15%	15%	30%	30%



IMPOSTE SUI REDDITI

Attività agricola principale

Si verificano variazioni del reddito quando si ha una

Sostituzione della qualità di coltura

- in caso di sostituzione con coltura di **maggior reddito** deve essere denunciata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata mutata la coltura e ha effetto dall'anno in cui si è verificata la sostituzione;
- in caso di sostituzione con coltura di **minor reddito** la variazione ha effetto dall'anno in cui si è verificata, se presentata la denuncia entro il 31 gennaio dell'anno successivo; diversamente ha effetto dall'anno in cui viene presentata la denuncia;
- La denuncia di cui sopra è sostituita dalla dichiarazione all'uso del terreno resa all'AGEA ai fini della richiesta dei contributi agricoli.

Diminuzione della produttività del terreno

- Può derivare da naturale esaurimento o da altra causa di forza maggiore



TASSAZIONE CATASTALE: SOGGETTI

Attività agricola principale

La regola di determinazione del reddito delle attività agricole su base catastale sono applicabili secondo le seguenti modalità:

1. ditte individuali e società semplici: sono SEMPRE tassate in base ai redditi fondiari
2. Società diverse dalle società semplici (S.n.c., S.a.s., S.r.l. e S.p.A.) sono produttive di reddito d'impresa nell'ambito dell'IRPEF o dell'IRES per rispettiva competenza
3. S.n.c., S.a.s. e S.r.l. e società cooperative che rivestano la qualifica di **Società agricola** possono OPTARE per la tassazione catastale anche se il reddito mantiene comunque la qualifica di reddito d'impresa

I requisiti per assumere la qualifica di **Società agricola** sono due:

- a) Comprendere nella ragione sociale la dizione «società agricola»
- b) Prevedere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al 2135 del c.c.



TASSAZIONE CATASTALE: OGGETTO

Attività agricola principale

La catastale determinazione del reddito si applica sulle seguenti attività agricole:

1. Coltivazione del terreno agricolo
2. Silvicoltura: attività diretta alla cura e alla riproduzione del bosco
3. Allevamento degli animali se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati



TASSAZIONE CATASTALE: allevamento eccedentario

L'allevamento consiste nello sviluppo e nella crescita degli animali destinati all'alimentazione umana o ad altri usi; non è necessario che si svolga l'intero ciclo biologico dalla nascita al completo sviluppo fisico.

Rientra tra le attività agricole se avviene con mangimi ottenibili dal terreno per almeno un quarto del fabbisogno degli animali allevati.

Qualora i limiti fissati siano superati, **il reddito eccedente è considerato d'impresa** la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l'opzione per il regime analitico.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento è quindi di 2 tipi:

- a) per la parte che rientra nelle potenzialità del fondo, è determinato secondo i criteri catastali
- b) per la parte che eccede i limiti, è calcolato forfetariamente, eccetto il caso di opzione per la determinazione del reddito con modalità analitica



TASSAZIONE CATASTALE: allevamento eccedentario

Con decreto è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti delle potenzialità del terreno, tenuto conto della:

- capacità produttiva dei terreni a produrre mangimi
- quantità di mangimi occorrenti a seconda della specie allevata

Dal raffronto tra il mangime producibile dal terreno e quello occorrente per il nutrimento del singolo animale, si determina se il numero dei capi è allevato con mangimi ottenibili per almeno $\frac{1}{4}$ dal terreno. Se tale limite viene superato, il reddito eccedente viene considerato d'impresa



TASSAZIONE CATASTALE: produzione di vegetali in serra

Rientra tra le attività agricole la produzione di vegetali effettuata tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, stabili o provvisorie, perché la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione si sviluppa.

Il reddito relativo alla parte eccedente al limite di cui sopra ha natura di reddito d'impresa la cui determinazione avviene su base forfetaria, salvo l'opzione per il regime analitico.



DISCIPLINA FISCALE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

- **di trasformazione:** attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
- **di servizi:** attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata
- **di agriturismo:** attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
- **di produzione e la cessione di energia elettrica** da fonti rinnovabili agroforestali (Art. 1, comma 423, della legge n. 266/05)



ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE

Rientrano nella tassazione catastale le attività agricole connesse:

- esercitate dall'imprenditore agricolo
- dirette alla sostanziale *manipolazione* o *trasformazione* di prodotti agricoli che rientrano nell'elenco del DM
- ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali

Dove:


- I prodotti acquistati appartengono al medesimo comparto produttivo
- l'attività è usualmente esercitata nell'ambito delle imprese agricole
- la manipolazione è un intervento sui prodotti che non modifica la loro natura dello stesso (esempio: preparazione delle insalate lavando, tagliando e mescolando ortaggi)
- La trasformazione è un intervento sui prodotti che determina una modifica del prodotto originario



ATTIVITÀ AGR. CONNESSE DI TRASFORMAZIONE

Attività agricole elencate nei DM 19.03.2004, DM 11.07.2007, DM 05.08.2010, DM 17.06.2011 e nel DM 13.02.2015

- 01.13.1 15.93.1/2 Produzione di vini
- 01.13.2 15.41.1/2 Produzione di olio di oliva e di semi oleosi
- 01.21.0 01.22.1 15.51.1/2 Trattamento igienico del latte e produzione di derivati del latte
- 10.61.1 10.61.3 Lavorazione delle granaglie (molitura del frumento – lavorazione del riso)
- 10.61.4 Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile;
- 10.11.0 10.12.0 Produzione di carni e prodotti della loro macellazione
- 10.13.0 Produzione di carne essiccata, salata o affumicata; produzione di prodotti a base di carne: speck, prosciutto crudo, bresaola produzione di salsicce e salami
- 10.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate escluse le produzioni di purè di patate disidratate, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciature industriale delle patate
- 10.32.0 Produzione di succhi di frutta ed ortaggi
- 10.39.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a.
- 10.62.0 Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)
- 10.84.0 Produzione di aceto
- 11.03.0 Produzione di sidro ed altre bevande fermentate
- 10.91.0 Disidratazione di erba medica
- 10.89.09 Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- 10.20.1 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia
- 10.20.2 Produzione di filetti di pesce
- 10.71.1 Produzione di pane
- 11.01.0 Produzione di grappa
- 11.06.0 11.05.0 Produzione di malto e birra
- 10.73.0 Produzione di paste alimentari fresche e secche
- 10.81.0 Produzione di sciroppi di frutta
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai sopra elencati gruppi e classi
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante




ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE

Qualora si verificano tutti i presupposti prima citati l'attività è considerata agricola e:

- **se rientra nell'elenco** aggiornato ogni due anni dal Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero delle risorse agricole, il reddito è determinato con il metodo catastale
- **se NON rientra nell'elenco** di cui sopra, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 15%

Qualora NON si verifichi il presupposto della **prevalenza** il reddito è determinato con il metodo catastale per i redditi rivenienti dall'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio della quantità prodotta in proprio; per la parte eccedente è considerato reddito d'impresa.

Qualora **non si verificano gli altri presupposti** il reddito è considerato reddito d'impresa determinato in modo analitico.



ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI TRASFORMAZIONE

La prevalenza è misurata in:

- Quantità: se i beni da porre a confronto risultano omogenei
- Valore: se i beni non sono omogenei

È ammesso l'utilizzo di prodotti acquistati da terzi:

- per un incremento **quantitativo** della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva
- per il miglioramento **qualitativo** la propria produzione
- per **ampliare la gamma** dei prodotti offerti

Le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli prese di per sé singolarmente **non possono mai** rientrare nel reddito catastale bensì reddito d'impresa in quanto viene a mancare la connessione



ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE DI SERVIZI

Si ha attività agricola connessa di servizi quando si verificano i seguenti presupposti:

- **Presupposto soggettivo:** l'attività è svolta dallo stesso imprenditore qualificato come agricolo in quanto svolge una attività agricola principale
- **Presupposto oggettivo:** i servizi sono effettuati tramite l'utilizzo prevalente dell'attrezzatura agricola normalmente utilizzata nell'attività agricola principale

L'attività non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale (circ. 44/E del 2002).

Le attrezzature utilizzate per fornire servizi a terzi devono essere prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi (circ. 44/E del 2004).



REGIME FORFETTARIO

Art 34 bis DPR 633/72

Il regime naturale adottabile per l'attività connessa di prestazione di servizi è il **regime forfetario**:

IVA: l'imposta detraibile è calcolata in misura pari al 50% dell'imposta relativa ai corrispettivi.

IRPEF: il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25%. Se si applica il sistema forfetario non viene consentita nessuna deduzione di oneri né costi come ad esempio interessi passivi mutui, costi dei dipendenti, recupero costi di beni ammortizzabili

Per l'IVA possono adottare il regime forfetario tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, mentre per le imposte sui redditi il regime forfetario è riservato alle ditte individuali ed alle società semplici

É sempre possibile optare per il **regime normale**



ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

AGROENERGIE

Art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005

La produzione e la cessione di **energia elettrica** e **calorica** da fonti rinnovabili **agroforestali** e **fotovoltaiche** nonché di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Al fine di considerare tali attività connesse è necessario che siano soddisfatti due requisiti:

- Requisito oggettivo: indispensabile l'utilizzo di risorse agroforestali (non biomasse) di prevalente provenienza aziendale
- Requisito soggettivo: ditte individuali, nonché società semplici. S.n.c., S.a.s. e S.r.l. che rivestono la qualifica di società agricole



FOTOVOLTAICO

La produzione fotovoltaica è un'attività connessa **atipica** in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo.

Il collegamento con l'attività agricola fondamentale è data dal possesso di terreni condotti dall'imprenditore agricolo nel comune o nei comuni confinanti dal comune ove è sito il parco fotovoltaico.



CONNESSIONE FOTOVOLTAICO

L'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 32/E** del 06.07.2009 ha recepito gli specifici criteri di connessione individuati dal Ministero per le politiche forestali nella Nota 27.7.2008, n. 3896.

- **produttiva di reddito agrario** “per la parte generata dai **primi 200 kW** di potenza nominale installata”
- per la parte **in eccesso** rispetto a tale soglia è **produttiva di reddito agrario** in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) la produzione di energia derivi da impianti **integrati** realizzati su strutture aziendali **esistenti**
 - b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) risulti superiore a quello della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200Kw
 - c) l'imprenditore dimostri di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola, entro il limite di 1MW per azienda, per ogni 10kW di potenza installata eccedente il limite di 200kW.

Inoltre l'imprenditore agricolo deve essere in possesso di terreni agricoli su cui espliciti la propria attività agricola (ovvero deve condurli) e che gli stessi siano ubicati nel medesimo comune in cui è situato l'impianto fotovoltaico oppure nei comuni confinanti.




TASSAZIONE FOTOVOLTAICO

Dal 01.01.2016

In base al comma 423 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definitivamente modificato dalle Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208):

- produttive di **reddito agrario** la produzione e la cessione (effettuate da imprenditori agricoli) di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche **fino a 260.000 kWh** annui
- Per la parte eccedente di detto limite:
 - Se sono rispettati i criteri di connessione indicati nella CM 32/E del 2009 opera la **tassazione forfettaria**, con applicazione del **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA (è comunque possibile applicare l'opzione per determinare il reddito con le modalità ordinarie);
 - Se NON sono rispettati i criteri di connessione indicati nella CM 32/E del 2009 troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall'energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa

TASSAZIONE FOTOVOLTAICO



* possibile opzione per il regime ordinario

Tale regime si rende applicabile sia ai soggetti che per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) dichiarano un reddito agrario, sia a quelli che lo fanno per opzione (società agricole ex D.lgs. n. 99/2004).

Tale previsione, se da un lato assimila le attività connesse di produzione e cessione di energia da fonte rinnovabile alle altre attività connesse, dall'altro le riserva un regime di favore, in riferimento ai soggetti che dichiarano un reddito agrario solamente per opzione; infatti, alle società agricole ex D.lgs. n. 99/2004, è precluso per espressa previsione normativa applicare il regime forfettario di cui all'articolo 56-bis Tuir, relativo alle attività connesse non rientranti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir



ENERGIA ELETTRICA E CALORICA AGROFORESTALI

Fino al 31.12.2015

Il requisito della connessione risulta soddisfatto quando in termini QUANTITATIVI i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività connessa ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo risultano **prevalenti** rispetto a quelli acquistati presso terzi.

Nel caso in cui il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al loro valore normale, oppure laddove i beni non sono suscettibili di valutazione (ad es. residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una **comparazione tra l'energia** derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.




ENERGIA ELETTRICA E CALORICA AGROFORESTALE

Dal 01.01.2016

In base al comma 423 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definitivamente modificato dalle Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208):

- produttive di **reddito agrario** la produzione e la cessione (effettuate da imprenditori agricoli) di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali **fino a 2.400.000 kWh** annui;
- Per la parte eccedente di detto limite:
 - Se sono rispettati i criteri di connessione indicati nella CM 32/E del 2009 opera la **tassazione forfettaria**, con applicazione del **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi ma solo relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo (è comunque possibile applicare l'opzione per determinare il reddito con le modalità ordinarie);
 - Se NON sono rispettati i criteri di connessione indicati nella CM 32/E del 2009 troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall'energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa

TASSAZIONE ENERGIA AGROFORESTALE




* possibile opzione per il regime ordinario

Tale regime si rende applicabile sia ai soggetti che per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) dichiarano un reddito agrario, sia a quelli che lo fanno per opzione (società agricole ex D.lgs. n. 99/2004).

Tale previsione, se da un lato assimila le attività connesse di produzione e cessione di energia da fonte rinnovabile alle altre attività connesse, dall'altro le riserva un regime di favore, in riferimento ai soggetti che dichiarano un reddito agrario solamente per opzione; infatti, alle società agricole ex D.lgs. n. 99/2004, è precluso per espressa previsione normativa applicare il regime forfettario di cui all'articolo 56-bis, Tuir, relativo alle attività connesse non rientranti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir

ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE



ATTIVITÀ AGRICOLE E CONNESSE

